

Ordinanza di decisione di incidente d'esecuzione (art. 670 c.p.p.).

N. 45/11 Reg. Esec.

TRIBUNALE PENALE DI ROVERETO

- in composizione monocratica -

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Dott. Riccardo Dies, visto il procedimento d'esecuzione promosso dal PM inteso ad ottenere la modifica del dispositivo della sentenza del 07.04.2011, irrevocabile il 04.05.2011 a carico di ... di applicazione su richiesta delle parti della pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto e di € 1.000,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 *lett. b* cod. str.), sostituita con 44 giorni di lavoro di pubblica utilità, nella parte in cui *“rimanda l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ad un ordine del P.M.”* in modo da indicare *“direttamente al condannato le modalità ed i tempi del concreto svolgimento del lavoro di pubblica utilità trasmettendo altresì il dispositivo all'ente convenzionato ed all'autorità delegata al controllo”*.

Visto l'esito dell'udienza in camera di consiglio di data 29 settembre 2011, nella quale le parti concludevano come da verbale ed il Giudice si riservava ordinanza.

Ritenuto che a scioglimento della riserva il procedimento di esecuzione deve essere deciso nei termini che seguono.

L'istanza muove da due presupposti: a) che il riferimento all'ordine di esecuzione contenuto nel dispositivo precluda l'inizio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna; b) che i commi 8-*bis* e 9-*bis* rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. str. configurino una disciplina derogatoria ed autosufficiente alla disciplina comune inerente all'esecuzione delle sentenze di condanna tale da escludere qualsiasi competenza del PM che non dovrebbe in alcun caso emettere l'ordine di esecuzione.

Entrambi i presupposti si fondano sul rilievo, in tutto condivisibile, che il lavoro di p.u. possa essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, come reso manifesto dalla competenza per la revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u. del *“giudice che procede”*

ovvero del “*giudice dell’esecuzione*” E’ evidente, infatti, che la prima alternativa presuppone, al contrario della seconda, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Ma in realtà il riferimento in sentenza all’ordine di esecuzione del PM non preclude affatto l’inizio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna, come dimostrato dal fatto che in concreto il condannato ha già iniziato e quasi ultimato lo svolgimento del lavoro di p.u. (dei 4 identici procedimenti di esecuzione promossi solo in 2 casi il lavoro di p.u. non è ancora iniziato, mentre nel proc. n. 48/2001 non è solo è iniziato ma già finito con esito positivo).

Ancora meno condivisibile è il secondo presupposto perché si deve escludere che la normativa speciale detti una disciplina derogatoria capace di escludere la normale competenza del PM nella fase esecutiva. Infatti la previsione dei commi 9-*bis* e 8-*bis* rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. str. secondo la quale il giudice può sostituire le pene classiche di arresto ed ammenda col “*lavoro di p.u. di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste (...)*” non può che significare rinvio al citato decreto legislativo per tutto quanto non espressamente diversamente previsto e salve incompatibilità implicite. Ora, come è noto, il suddetto decreto legislativo prevede già, agli artt. 43 e 44, una disciplina speciale organicamente derogatoria rispetto alla disciplina generale del codice di procedura penale in materia di esecuzione (artt. 655 ss. c.p.p.), in considerazione delle peculiarità di contenuti delle nuove pene previste (non solo lavoro di p.u. ma anche permanenza domiciliare). Detta disciplina si articola secondo i seguenti passaggi fondamentali: a) la cancelleria del giudice che ha pronunciato la condanna la trasmette per estratto al PM una volta divenuta irrevocabile; b) il PM emette l’ordine di esecuzione e lo trasmette unitamente all’estratto della condanna agli uffici di PG deputati al controllo della pena; c) l’organo di polizia consegna copia dell’ordine di esecuzione del PM al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute, dando inizio all’esecuzione.

Questa disciplina in materia di esecuzione del lavoro di p.u. previsto in materia di competenza penale del giudice di pace deve ritenersi richiamata dagli artt. 186 e 187 cod. str., nella loro nuova formulazione, laddove chiariscono che la nuova pena sostitutiva consiste nel lavoro di p.u. “di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”, senza prevedere alcuna deroga in tema di esecuzione. In particolare non può ritenersi espressa deroga, come pretende il PM, la previsione secondo la quale sia il giudice nella condanna a incaricare l’ufficio locale di esecuzione penale di verificare lo svolgimento del lavoro di p.u., perché diverso è l’oggetto: una cosa sono gli atti dell’autorità giudiziaria coi quali viene attivata l’esecuzione forzata della pena irrogata altra e diversa sono i controlli dell’effettivo svolgimento della pena. Di ciò si ha chiara conferma dallo stesso d.lvo n. 274 e 2000 che disciplina le due materie con norme di diversa collocazione sistematica: gli artt. 43 e 44 inseriti nel capo VII (*Disposizioni sull’esecuzione*) del titolo I (*Procedimento davanti al giudice di pace*) per l’esecuzione; l’art. 59 nel titolo II (*Sanzioni applicabili dal giudice di pace*), per il controllo sull’osservanza delle nuove pene previste.

In realtà deve essere chiarito come la disputa col locale ufficio di Procura non è di puro diritto ma coinvolge la pratica attuazione della novella attuata con legge n. 120 del 2010. In particolare il PM ritiene che il giudice debba imporre l’esecuzione del lavoro di p.u. prima ancora del passaggio in giudicato della condanna attraverso la fissazione di un termine di inizio immediato, sotto la minaccia della revoca della sostituzione in caso di inosservanza, in modo da scongiurare qualsiasi sua competenza sull’esecuzione della nuova pena sostitutiva, perché se il condannato ha adempiuto il termine si dovrà attendere il positivo svolgimento o meno del lavoro di p.u. mentre se non vi ha ottemperato si avrà la revoca della sostituzione da parte del giudice che procede, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza ed allora la successiva esecuzione atterrà alle pene dell’arresto e dell’ammenda e non più del lavoro di p.u. Che questa sia l’interpretazione ultima alla quale il PM mira è reso manifesto dal documento dd. 21.05.2011, inviato al Presidente del Tribunale ed ai singoli giudici del

Tribunale, col quale si dichiarava espressamente la mancanza di qualsiasi propria competenza in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di p.u., invitando di non trasmettere più le condanne irrevocabili per l'esecuzione.

Senonché la soluzione prospettata si scontra, anzitutto, con la lettera della legge, che nel prevedere la competenza alternativa del giudice che procede o del giudice dell'esecuzione per la revoca della sostituzione prefigura l'alternativa che il lavoro di p.u. si svolga prima o dopo il passaggio in giudicato della condanna, mentre l'interpretazione del PM vorrebbe che sia sempre e solo il giudice che procede a provvedere.

Ma si scontra soprattutto coi principi costituzionali e le garanzie di difesa fondamentali. Infatti la presunzione di innocenza che la nostra Costituzione impone sino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2) preclude la possibilità di esecuzione forzata di una pena anche sostitutiva nei confronti di un condannato in primo grado prima del passaggio in giudicato della condanna. Non è pertanto possibile imporre al condannato in primo grado di iniziare il lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna che lo prevede, sotto la minaccia della revoca della sostituzione. Se si procedesse in questo senso ed il condannato fosse costretto ad iniziare l'esecuzione della pena sostitutiva prima del passaggio in giudicato, si violerebbe in modo irreversibile il suo diritto di difesa, con gravi complicazioni nel caso riesca ad ottenere l'assoluzione nei successivi gradi di giudizio, magari dopo aver già scontato l'intera pena sostitutiva.

Ciò che invece è possibile, perché non contrasta né col diritto di difesa né con la presunzione di innocenza, è che il condannato in primo grado presti il proprio consenso ad iniziare sin da subito l'esecuzione del lavoro di p.u. in modo da rispondere al proprio interesse ad ottenere prima possibile gli effetti premiali connessi al positivo svolgimento del lavoro di p.u. Si tratta cioè di una semplice possibilità in più, non di un obbligo.

Ciò comporta che spetta al condannato decidere, in assoluta libertà e senza che questa scelta possa comportare per lui un qualsiasi pregiudizio processuale, se dare

immediata attuazione al lavoro di p.u. oppure se esperire prima tutti i possibili gradi di giudizio. In quest'ultimo caso, una volta passata in giudicato la condanna, l'esecuzione forzata non può che avvenire nelle forme ordinarie ossia attraverso l'ordine di esecuzione del PM emesso a norma dell'art. 43, comma 2 d.lv n. 274 del 2000, non potendovi provvedere il giudice al quale nessuna norma espressa attribuisce il relativo potere.

La tesi del PM è stata oggetto di un incontro tra i magistrati interessati del Tribunale e lo stesso Procuratore della Repubblica, al fine di individuare la migliore prassi di attuazione delle nuove disposizioni, all'esito del quale il Presidente del Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste del PM, ha dato disposizioni alle cancelleria di non inviare l'estratto delle sentenze irrevocabili qualora pervenga prima del passaggio in giudicato la comunicazione dell'inizio dello svolgimento del lavoro di p.u., su base volontaria da parte del condannato (cfr. ordine di servizio dd. 29.06.2001 prot. 487/2011). In tal caso, infatti, l'ordine di esecuzione del PM non avrebbe più alcuna utile funzione da svolgere, perché l'inizio dell'esecuzione è già spontaneamente avvenuto e, pertanto, la prassi più efficiente e meno dispendiosa è quella di attendere onde procedere alla dichiarazione di estinzione del reato ovvero alla revoca della sostituzione in caso di svolgimento positivo o meno del lavoro di p.u. Nel contempo si è deciso di modificare i dispositivi di condanna per rendere palese ai condannati e ai difensori della possibilità di iniziare, su base volontaria, il lavoro di p.u. ancor prima del passaggio in giudicato della condanna, determinando un rilevante aumento dei casi in cui l'inizio dello svolgimento del lavoro di p.u. precede il passaggio in giudicato della sentenza. Deve però essere chiaro che se questa opportunità non è colta dalla difesa, la cancelleria dovrà necessariamente inviare la sentenza irrevocabile al PM affinché questi emetta l'ordine di esecuzione ed apra un relativo fascicolo dell'esecuzione, come se si trattasse di una condanna del giudice di pace alla pena (principale) del lavoro di p.u. Questa è la concessione massima che si può concedere alle tesi del PM perché instaura un'ammissibile prassi *praeter legem* e non *contra legem*.

Ritenuto che per tutte le argomentazioni sopra rese la richiesta del PM deve essere rigettata nel merito, anche a voler ritenere superato il motivo di inammissibilità rappresentato dal fatto che il procedimento di esecuzione non si configura come mezzo di impugnazione e non può pertanto essere utilizzato per modificare il dispositivo della condanna.

PQM

Letto l'art. 670 c.p.p.;

respinge il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rovereto, 29 settembre 2011.

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

(dott. Riccardo Dies)